

## SCRITTURA PRIVATA

TRA

\* Provincia di Modena( C.F. 01375710363), con sede in Modena, in viale Martiri della Libertà, 34 rappresentata da Dr. Guizzardi Raffaele, Direttore d'Area Amministrativa e Dirigente di Servizio Personale, Sistemi Informativi e Telematica, in qualità di proprietario dei suddetti beni, in esecuzione dell' Atto del Presidente n.....

in qualità di proprietario dei suddetti beni

E

\* Fondazione Modena Arti Visive, C.F. 94168850363 con sede in Modena, via Emilia Centro n. 283, rappresentata dal legale rappresentante Luigi Benedetti.

Premesso

Che la Fondazione Modena Arti Visive (di seguito, depositaria), gestisce per conto dei due soci fondatori (Comune di Modena e Fondazione di Modena) le reciproche collezioni della Galleria Civica di Modena (Raccolta del Disegno, Raccolta della Fotografia e Raccolta della Grafica), del Museo della Figurina e la Raccolta Fotografica di Fondazione di Modena, e i depositi provenienti da terzi, garantendone, come da statuto, la catalogazione e la conservazione, promuovendo attività culturali al fine di valorizzare e promuovere la conoscenza di tale materiale;

Che la Provincia di Modena (di seguito depositante), è proprietario di materiale fotografico e /o artistico, denominato "Fondo Fotografico Archivio Provincia di Modena" e "Fondo Fotografie Aeree"

Si conviene e stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante della presente scrittura privata.

1) La Fondazione Modena Arti Visive (depositaria) riceve dalla provincia di Modena (depositante) in deposito a tempo determinato i beni mobili (fotografie) come descritti e riepilogati negli allegati e sottoscritti elenchi (Allegati B e C) che formano parte integrante del presente atto, con obbligo di restituzione degli stessi nella loro identità ed integrità, in perfetto stato di conservazione, privi di alterazioni o vizi di qualsiasi natura che ne diminuiscano il valore economico, o nello stato di conservazione in cui vengono consegnati.

2) Con la sottoscrizione della presente scrittura il depositante autorizza la depositaria ad utilizzare, i beni ricompresi negli allegati elenchi (Allegati B e C) per i propri usi istituzionali, non esclusa l'esposizione a mostre in Italia e all'estero e manifestazioni pubbliche, la pubblicazione ed il riversamento su supporto informatico.

- 3) La depositaria si impegna a richiedere l'assenso scritto, anche tramite e-mail, al depositante per l'eventuale sostituzione delle cornici per esigenze di mostra ed in tal senso conserverà le cornici originali.
- 4) La depositaria si impegna a citare esplicitamente la courtesy del depositante nelle didascalie delle opere esposte.
- 5) Le parti, di comune accordo e dopo attenta valutazione, determinano il valore complessivo dei beni innanzi citati e di cui agli Allegati B e C completi di singoli valori in Euro 18.211,14 (Allegato B) e 8.400 (Allegato C)
- 6) La depositaria si obbliga a curare la conservazione e la divulgazione dei beni ricevuti dal depositante, assumendo altresì l'obbligo di custodia con cura e diligenza rimanendo unica responsabile per qualsiasi pregiudizio o rischio inerente, anche se in ipotesi addebitabile o riconducibile a dolo o colpa di terzi od anche ad evento fortuito. A tal fine la depositaria si impegna a stipulare specifica polizza assicurativa comprendente anche il rischio di furto. Alla scadenza pattuita, i beni ricevuti dovranno essere restituiti, perfettamente conservati, senza alterazioni o vizi che ne diminuiscano il valore e nella loro totalità, restando insindacabile facoltà del depositante di rifiutare restituzioni parziali, incomplete. In caso di danneggiamento di beni o di furto anche parziale di questi il depositario si impegna a risarcire il depositante per il valore assicurato. Il ritiro e trasporto sono a carico del depositante.
- 7) La depositaria si impegna a rendere disponibili alla consultazione i beni inclusi negli Allegati A e B, già in precedenza catalogati e digitalizzati.
- 8) Il depositante si impegna a non cedere totalmente o parzialmente i beni individuati nell'allegato per la durata del presente contratto se non previo accordo con il depositario e contestuale preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante raccomandata A/R e/o PEC all'indirizzo [fmav@pec.fmav.it](mailto:fmav@pec.fmav.it)
- 9) Il depositante si impegna a concedere in deposito le opere descritte negli allegati A e B, di cui dichiara di essere il solo legale proprietario.
- 10) Il presente accordo si intende stipulato per la durata di tre anni dalla sottoscrizione e tacitamente rinnovato allo scadere per i tre anni successivi, alle medesime condizioni, salvo possibilità di recesso da parte di ciascun contraente, liberamente esercitabile in qualsiasi momento, previo preavviso di novanta giorni da comunicare all'altra parte con raccomandata A/R e/o PEC all'indirizzo [fmav@pec.fmav.it](mailto:fmav@pec.fmav.it)
- 11) Il depositante ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, in proprio o tramite personale da lui autorizzato, senza obbligo di preavviso alcuno, ogni più ampio controllo sulla conservazione e sull'utilizzo dei beni consegnati, da parte sua, il depositario assicurerà fattiva ed incondizionata collaborazione durante tali, eventuali, attività di controllo.
- 12) Qualunque spostamento dei beni, per qualsiasi esigenza, dovrà essere comunicato al depositante che, ad esclusione delle attività previste al punto 2) potrà, a proprio insindacabile giudizio, non autorizzare lo spostamento.

13) La depositaria si obbliga altresì:

- A citare in maniera visibile la provenienza dei beni in caso di utilizzo;
- A non cedere o costituire, neppure parzialmente o temporaneamente, alcun diritto in capo a terzi, né di far subentrare terzi, tanto in maniera diretta quanto indiretta, nei rapporti di cui alla presente scrittura privata;
- A chiedere preventiva autorizzazione alla depositante per concedere a terzi l'utilizzo delle riproduzioni dei beni compresi negli allegati B e C.

14) Le Parti convengono che il depositante potrà, fatto salvo il risarcimento dei danni, risolvere il presente accordo nei seguenti casi:

- utilizzazione dei beni per finalità diverse da quelle individuate e svolgimento di attività incompatibili con la natura dei beni o in contrasto con le finalità sociali e culturali cui sono destinati;
- subentro di terzi, anche parzialmente, nei rapporti di cui al presente accordo;
- qualsiasi comportamento della depositaria o di soggetti ad essa collegati o riconducibili, contrario a buona fede e correttezza o comunque lesivo del buon nome ed immagine del depositante;

15) La presente scrittura non comporterà alcun onere finanziario per il depositante, in quanto ogni spesa, da chiunque richiesta, di qualsiasi natura ed entità, immediata o futura, inerente, conseguente o comunque derivante dal presente atto, è ad esclusivo carico del depositario che, per converso, godrà in modo esclusivo degli eventuali proventi economici derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al precedente punto 2) come da tariffario allegato (allegato D).

16) Le parti reciprocamente concordano e confermano che alla depositaria non potrà mai essere riconosciuto, per alcun motivo, nessun indennizzo, rimborso, conguaglio o più in generale nessun riconoscimento economico, inerente, conseguente, derivante, anche indirettamente dal presente accordo.

17) Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente scrittura, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.

Modena, data .....

Il depositante  
.....

Fondazione Modena Arti visive  
il legale rappresentante Luigi Benedetti